

# Scheda n. 288

## Regolamento Gelmini del 2009 sulla valutazione degli alunni (DPR 122/09)

### *Valutazione ed Esami - Insegnanti di sostegno*

Il [DPR n° 122 del 22 giugno 2009](#) ha riassunto la normativa precedente sulla **valutazione degli alunni** introducendo anche qualche novità come quella prevista dall'art. 6, secondo cui anche per l'ammissione agli esami conclusivi degli studi occorre il 6 in ogni disciplina e non è più sufficiente la media del 6.

Il [Regolamento](#), che nella premessa cita anche la [Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità](#), dedica a tali alunni alcune norme ben precise:

**Art. 1, comma 1** in cui si fa espresso riferimento a tali alunni come oggetto del Regolamento stesso.

**Art. 2, comma 5** per la scuola del **primo ciclo**

**Art. 4, comma 1** per la scuola **secondaria di secondo grado**

**Art. 6, comma 3** per l'**ammissione agli esami di stato conclusivi** degli studi

**Art. 9** sulle **modalità di valutazione degli alunni con disabilità** nelle scuole di ogni ordine e grado

**Artt. 10 e 11** riguardano rispettivamente la valutazione degli alunni con **disturbi specifici d'apprendimento** e quella degli **alunni in ospedale**

Scendendo più in dettaglio:

L'**art. 2, comma 5** così precisa, nell'ambito delle scuole del **primo ciclo** (primaria e secondaria di primo grado), quale debba essere l'**oggetto di valutazione dei docenti per le attività di sostegno** con riguardo al giudizio, e quindi al voto da esprimere, per gli alunni con disabilità: *"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo per oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314 comma 2 del [Testo Unico Dlgs. n° 297/94](#) (tale articolo citato corrisponde all'art. 12 comma 3 della [L. n° 104/92](#) che così recita: "L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'**apprendimento**, nella **comunicazione**, nelle **relazioni** e nella **socializzazione**".)*

Questa è una novità poiché per la prima volta la normativa **chiarisce cosa deve valutare il docente per il sostegno**, a differenza dei colleghi curricolari.

Altra novità è costituita dal successivo periodo dello stesso comma secondo cui: *"qualora un alunno con disabilità sia affidato a **più docenti del sostegno**, essi si esprimono con un **unico voto**".* Questa disposizione risolve l'annoso problema che talora vedeva contrapposti più docenti di sostegno ai docenti curricolari.

L'**art. 4, comma 1** ripete le stesse norme sopra riportate con riguardo all'attività valutativa dei docenti per il sostegno didattico nelle scuole **secondarie di secondo grado**.

L'**art. 6, comma 3** cita la presenza dei docenti di sostegno nella formulazione del giudizio finale e del voto di ammissione agli esami conclusivi degli studi.

L'**art. 9** riguarda espressamente le **modalità ed i contenuti della valutazione degli alunni con disabilità** nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il **comma 1** ribadisce che la **valutazione va effettuata con riguardo al Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, predisposto da tutti i docenti, dagli operatori socio-sanitari e dalla famiglia, riguarda il comportamento, le discipline e le attività svolte e viene espresso in voti da 0 a 10.

Il **comma 2** riguarda specificamente la valutazione degli **esami di licenza media**. In esso si ribadisce quanto già stabilito dall'art. 16 commi 2 e 3 della [L. n° 104/92](#) e cioè che gli esami si svolgono anche con **prove "differenziate"** *"idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali"* (Vedi scheda n. 278. [Esame di licenza media per l'a.s. 2008-09 \(C.M. 50/09 e C.M. 51/09\)](#)). Si precisa che **anche la prova nazionale INVALSI** deve essere corrispondente agli insegnamenti impartiti e quindi *"sono adattate, ove necessario in relazione al PEI, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza."*

Il **comma 3** riguarda il diritto degli alunni all'**uso di ausili e sussidi** anche tecnologici durante lo svolgimento degli esami di licenza media. E' ribadito il principio che, in caso di **prove differenziate o equipollenti, non debba esserne fatta menzione sul diploma**. Non è esplicitamente ribadito il diritto all'uso di **tempi più lunghi** durante lo svolgimento delle prove, che invece continua sicuramente a valere, poiché previsto dall'art. 16 comma 3 della [L. n° 104/92](#) che il presente Regolamento o altre norme precedenti non abroga.

Il **comma 4** riproduce il contenuto dell'art. 11 comma 12 dell'[O.M. n° 90/01](#) secondo il quale gli alunni con disabilità ammessi agli esami di licenza media, che non conseguono il Diploma, hanno diritto alla rilascio, da parte della Commissione, di un **attestato con i crediti formativi che è titolo per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado** ai soli fini del rilascio di un attestato conclusivo degli studi.

Il **comma 5** concerne gli esami conclusivi degli studi e ribadisce quanto stabilito dall'art. 16 commi 1 e 3 della [L. n° 104/92](#) circa la legittimità della **riduzione o della sostituzione dei contenuti di talune discipline** (programmazione semplificata o per obiettivi minimi) e delle prove equipollenti, dei tempi più lunghi e dell'uso di ausili tecnologici. In caso di esito positivo di un tale PEI e di tali prove l'alunno ha diritto al conseguimento del Diploma di maturità (vedi schede n° 277. [Esame di stato 2009 \(O.M. n° 40/09\)](#) e n° 274. [Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica \(PSP\) da inserire nel PEI](#)).

Il **comma 6** prevede nella sola scuola secondaria di secondo grado l'ipotesi di una **programmazione didattica differenziata** ai sensi dell'art. 15 dell'[O.M. n° 90/01](#) con il rilascio solo di un attestato finale comprovante i crediti formativi maturati (vedi scheda n° 220. [Il PEI differenziato non si applica nella scuola dell'obbligo](#)).

L'**art. 10** prevede la legittimità dell'uso di mezzi compensativi e dispensativi per alunni con **disturbi specifici d'apprendimento**.

L'**art. 11** riguarda gli alunni che frequentano la **scuola in ospedale** e precisa che, qualora la degenza superi la durata di frequenza della classe, la valutazione viene effettuata dai docenti della scuola in ospedale che utilizzano anche le informazioni ricevute dai docenti della classe di appartenenza.

---

## OSSERVAZIONI

Con riferimento all'**oggetto del giudizio di valutazione dei docenti per il sostegno**, mentre si apprezza la novità che precisa come tale giudizio per gli alunni con disabilità debba riguardare non singole discipline, ma gli sviluppi negli apprendimenti complessivi, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, lascia perplessi proprio questa limitazione; infatti **non è precisato quale oggetto debba avere la valutazione dei compagni non disabili**, la qual cosa potrebbe

continuare a sollevare conflitti tra docenti curricolari e quelli di sostegno. Si auspica un chiarimento ministeriale che parifichi l'oggetto del giudizio per tutti gli alunni.

Quanto alle norme sull'ammissione agli esami di licenza media, dovendosi ottenere almeno il 6 in ciascuna disciplina, ivi compresa la condotta, potrebbe corrersi il rischio di non ammissione agli esami. Ciò per gli alunni con disabilità è un grosso ostacolo poiché **solo l'ammissione agli esami consente di conseguire un attestato in mancanza del diploma**. Pertanto la mancata ammissione ed il mancato rilascio dell'attestato impediscono agli alunni con disabilità di età inferiore ai 18 anni, di frequentare le scuole superiori, sia pur ai soli fini del rilascio di un altro attestato conclusivo, secondo la lettera e lo spirito della [Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/87](#) che ha garantito loro il diritto pieno ed incondizionato di frequenza delle scuole superiori. Si ritiene quindi che **la non ammissione dovrebbe essere considerata un'ipotesi del tutto eventuale ed eccezionale**.

La dicitura del comma 6 dell'art. 9 "*all'alunno con disabilità che (nella scuola secondaria di secondo grado) ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma...*" va correttamente intesa. Infatti **non può ammettersi che un alunno con programmazione differenziato possa conseguire il diploma**; pertanto la frase va intesa nel senso che l'alunno che svolge una programmazione differenziata e "conseguentemente" non ha conseguito il diploma, ha diritto al rilascio dell'attestato. E' inoltre da ritenere che mentre ha un senso l'ipotesi di un alunno che venga bocciato avendo una programmazione semplificata (o per obiettivi minimi) e quindi abbia diritto alla ripetenza, sembra **illogica l'ipotesi di una ripetenza con una programmazione differenziata** che è predisposta proprio perchè non sono raggiungibili gli obiettivi specifici di apprendimento di quel determinato tipo di studi (Vedi scheda n° 219. [RipetENZE e reiterazione di un secondo ciclo di scuola superiore: scorretto utilizzare la scuola come parcheggio](#)).

Quanto alle prove dispensative per gli alunni con **disturbi specifici di apprendimento** è da precisare che per il valido svolgimento degli esami di licenza media e conclusivi degli studi, **non si può essere dispensati dall'effettuazione di una prova, ma solo da talune modalità di svolgimento** della stessa.

L'art. 11 concerne espressamente la **scuola in ospedale**, ma deve intendersi riferito anche alla **scuola a domicilio** precisando che in tal caso saranno i docenti della classe di appartenenza a provvedere alla valutazione. A tal fine è bene precisare che l'art. 12 comma 9 della [L. n° 104/92](#) precisa che la scuola in ospedale, e quindi anche quella a domicilio, è consentita solo a quegli alunni che abbiano una **prognosi di almeno 30 giorni di assenza** dalle lezioni per cause certificate di salute.

15-10-2009

*Salvatore Nocera*

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica  
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale  
E-Mail: [osservscuola.legale@aipd.it](mailto:osservscuola.legale@aipd.it)